

**Anche per la giurisprudenza i Comuni non possono
più prendere che i familiari degli anziani provvedano al pagamento delle
rette di ricovero delle RSA**

Per lungo tempo abbiamo detto e ripetuto che sulla base delle leggi in materia i Comuni non possono chiedere ai parenti dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti il pagamento di contributi per il ricovero dei medesimi.

Finalmente anche la giurisprudenza si è pronunciata al riguardo. Secondo il Tribunale di Parma¹ la normativa in materia esclude che l'ente erogatore in servizio a favore dell'anziano possa surrogarsi a quest'ultimo e pretendere il diritti alimentari previsti dal codice civile in favore delle persone che versano in stato di bisogno.

La sentenza è incontestabile, perché le disposizioni in materia sono di cristallina chiarezza nell'escludere tale possibilità. Invero, l'art. 23 della legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", stabilisce che la verifica delle condizioni economiche del richiedente, ai fini dell'accesso ai servizi di assistenza disciplinati dalla medesima, vada effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal successivo decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130. E per l'art. 3, comma 2 ter, di tale provvedimento, per tutte le prestazioni sociali da erogarsi a favore degli anziani ultrasessantacinquenni e delle persone con handicap gravi si deve fare riferimento solo ed esclusivamente alla loro situazione economica.

Allo scopo di evitare ogni equivoco, il legislatore nell'art. 2, comma 6, di tale ultimo decreto legislativo ha poi precisato che le disposizioni del medesimo non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti, e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori dei diritti alimentari spettanti al richiedente le prestazioni sociali in parola nei confronti dei componenti del nucleo familiare.

Nessuna rilevanza può, d'altra parte, essere attribuita al fatto, al quale sembrano dare invece notevole importanza alcuni amministratori, che il governo non abbia ancora emanato il decreto previsto dai due menzionati provvedimenti. Trattasi, infatti, di un atto amministrativo che non può apportare alcuna modifica alle norme contenute nei medesimi che hanno, per contro, valore di legge. Va inoltre osservato che il decreto amministrativo di cui sopra ha lo scopo di "favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza", e non potrà, di conseguenza, porre limitazioni o interferire su una disposizione di legge relativa all'obbligo di prendere in considerazione la "situazione economica del solo assistito". Senza dire che la sua emanazione non è oggi più necessaria, dal momento che la legge quadro di riforma dell'assistenza n. 328/2000, varata dopo l'approvazione dei citati decreti legislativi, fornisce tutte le indicazioni occorrenti per la realizzazione del previsto sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari,

¹ Trib. Parma 17 gennaio 2011 n. 46. Così anche sia pure in un *obiter dictum* Trib. Ferrara 6 maggio 2009 n. 1119

comprese quelle dirette "a favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza".

Insomma, la legge è chiarissima nell'escludere che i c.d. "obbligati per legge", cioè i parenti fino al quarto grado, siano tenuti al pagamento delle rette a carico dei loro congiunti con handicap gravi o ultrasessantacinquenni non autosufficienti, che vivono nelle Residenze Sanitarie Assistenziali. In questo senso, del resto, si sono già espressi, oltre ai Comuni di Milano e di Torino con apposite deliberazioni, anche il TAR della Regione Sicilia², quello della Toscana³ e quello della Lombardia⁴ a cui si è adeguato quello delle Marche⁵ in una sentenza relativa a persona con handicap grave, ma applicabile, trattandosi della medesima legge, anche gli anziani. Si legge, infatti, in motivazione: "Rilevata la conseguente illegittimità dell'art. 11 del Regolamento adottato con delibera n. 21 del 27 giugno 2006, nella parte in cui, per la determinazione delle varie fasce di reddito ivi previste, non è stato prescritto che, ai fini della determinazione delle modalità di contribuzione al costo delle prestazioni, bisogna tenere conto della situazione economica del solo assistito, e non della situazione reddituale del nucleo familiare dell'utente". In altre parole, anche la giurisprudenza – quella che fino ad oggi si è pronunciata sulla nuova normativa – è univoca nell'affermare che solo l'anziano, come le persone con handicap gravi, è tenuto al versamento delle somme dovute a titolo di retta.

Analogo è il parere dei difensori civici chiamati ad esprimere la loro opinione in materia. Quelli della regione Campania, del Piemonte, delle Marche, dei Comuni di Scandicci, Ferrara ed altri. Meritevole di menzione è la decisione del difensore civico della Regione Campania in data 3 dicembre 2002 citato da Francesco Santanera⁶: "Visto il ricorso n. 658/02 del Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti di Torino, constatato che in tale ricorso il Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti di Torino ha evidenziato che nei Comuni della Campania gli enti erogatori di assistenza richiedono il pagamento delle spese di assistenza, fra cui le rette di ricovero, ai parenti degli anziani ultrasessantacinquenni; constatato che il soggetto privo di mezzi può certamente rivolgersi ai parenti per la prestazione degli alimenti ai sensi degli articoli 433 del codice civile e seguenti ma si tratta di un rapporto privato in cui non è possibile sostituzione; constatato che dal carattere della prestazione alimentare ne deriva automaticamente la non legittimazione dell'ente locale nel richiedere il pagamento; constatato che, poiché negli anni passati sono emerse cattive interpretazioni, è intervenuto il decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130, evidenziando che le norme in materia di prestazioni sociali agevolate "non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438 del codice civile,

² T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, 11 gennaio 2007

³ T.A.R. Toscana, Sezione Firenze, 16 gennaio 2008; Id., Sezione II, 17 novembre 2008

⁴ T.A.R. Lombardia 7 febbraio 2008 n. 291; Id., Sez. Brescia, 22 settembre 2008; Id. 10 settembre 2008

⁵ T.A.R. Marche 19 settembre 2007

⁶ Santanera, *Continua l'imposizione illegittima di contributi economici ai congiunti dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti*, in *Prospettive Assistenziali*, Gennaio-Marzo 2003, 5 e segg. Conforme: Dogliotti, *Ancora sul pagamento delle rette di ricovero a carico dei parenti: errare humanum est, perseverare diabolicum*, *ivi* Aprile-Giugno 2002, 11 esegg.

primo comma, nei confronti dei componenti il nucleo familiare dei richiedenti le prestazioni agevolate”; constatato che, allo stato, non v'è dubbio che gli enti non hanno facoltà di richiedere ai parenti il pagamento delle prestazioni assistenziali ed in particolare delle rette di ricovero; constatato che gli enti erogatori, nonostante la palese interpretazione autentica del legislatore, persistono in una cattiva prassi e che argomentano pretestuosamente che, poiché le disposizioni del decreto 130/2000 si applicano nei limiti stabiliti da un venturo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'esclusione della possibilità di richiedere ai parenti dei ricoverati il pagamento delle rette avverrebbe solo con tale emanando decreto; ritenuta infondata tale ricostruzione sia perché, già prima dell'interpretazione chiarificatrice, doveva essere esclusa la possibilità di richiedere i pagamenti ai parenti stante la vincolatività e la specialità della disciplina sugli alimenti sia perché la norma del decreto legislativo 130/2000 ha solo voluto escludere senza dubbio la facoltà di cui si erano arrogati gli enti senza alcun bisogno quindi di ulteriore intervento normativo; invita l'ANCI della Campania a rappresentare ai Comuni della Campania l'illegittimità a richiedere ai parenti degli anziani ultrasessantacinquenni il pagamento delle prestazioni assistenziali e delle rette di ricovero”.

In materia si è pronunciato anche il difensore civico del Comune di Trento, scrivendo che “...il diritto (quello previsto dagli artt. 433 e segg. c.c.) non dovrebbe essere esercitabile in via surrogatoria da parte del Comune, trattandosi di diritto strettamente personale”.

Ad ulteriore conferma di quanto fin qui affermato ricorderemo che il Garante per la protezione dei dati personali nella Newsletter n. 276 del 12 maggio 2006 ha puntualizzato che “ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali agevolate a persone con handicap permanente grave ed a ultrasessantacinquenni l'INPS può raccogliere soltanto le informazioni riguardanti la situazione economica dell'interessato e non quella del nucleo familiare di appartenenza”. Lo stesso Garante (lettera del 14 febbraio 2008 prot. 2696/54767) ha segnalato al C.S.A. (Coordinamento Sanità) di aver invitato il Comune di Bologna ad informare lo stesso Garante “in ordine alle iniziative assunte o che si intendono assumere per conformarsi alle indicazioni contenute” nella citata Newsletter. Il Garante (lettera inviata alla suddetta organizzazione il 16 gennaio 2008 prot. 1087/50319) ha avanzata analoga richiesta al Comune di Bologna.

Infine, il medesimo ha chiesto ai Comuni di Parma (lettera del 22.8.06 prot. 18571/48732) e di Cologno Monzese (lettera del 18 dicembre 2007 prot. 21198/55024) che “le informazioni che possono essere acquisite, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non anche quelle del nucleo familiare di appartenenza”.

Ciò detto, deve peraltro osservarsi che gli enti pubblici, per sottrarsi all'imperio della legge, impongono ai figli o ai nipoti dell'anziano la sottoscrizione di un documento, contenente il suo obbligo di versare in proprio la retta a carico dello stesso, dicendo che, diversamente, non vi sarebbe alcuna possibilità per il ricovero.

Come interpretare, allora, tale dichiarazione? Per il Tribunale di Parma la stessa non può essere qualificata come un semplice accollo, ma soltanto come una richiesta di ricovero del congiunto.

Forse più chiaro il Tribunale di il Tribunale di Ferrara nella citata sentenza 6 maggio 2009 n. 1119, per il quale è la Cassazione a risolvere la questione. La Suprema Corte⁷ ha, infatti, statuito che in casi come il nostro siamo di fronte ad una promessa unilaterale, la quale perde efficacia in seguito al recesso dell'obbligato..

Tralasciando la questione posta dal Tribunale di Parma, se si tratti o meno dell'assunzione in proprio dell'obbligo - allo stesso può comunque porsi rimedio mediante una semplice disdetta - la sentenza riveste particolare importanza, perché è la prima ad avere escluso la possibilità per gli enti pubblici di invocare le norme di cui agli artt. 433 e segg. c.c..

Circa l'eventuale impegno sottoscritto di provvedere al pagamento delle rette di ricovero, già si è detto che per il Tribunale di Parma lo stesso deve essere interpretato in senso lato, come richiesta di ricovero e non come assunzione di un obbligazione. Meglio, comunque inviare la disdetta secondo il dettato della S.C. E non temano i figli e i nipoti degli anziani di farlo, anche se il parente anziano è ricoverato da molto tempo: servirà a non pagare più per il futuro, senza che ci si debba preoccupare che il genitore o il nonno venga rimandato a casa, costituendo la relativa attività (il soccorso e la cura degli anziani) un compito a cui gli enti pubblici territoriali sono tenuti per legge.

Dopo di che il Comune non potrà certo imporre al parente di farsi carico della retta sulla base delle norme civilistiche, perché, come detto, le disposizioni in materia sono infatti di cristallina chiarezza nell'escludere tale possibilità.

Queste considerazioni ci portano a ritenere che, come detto, il familiare debba immediatamente recedere dal proprio impegno di contribuire al pagamento della retta di ricovero. Non è escluso che dopo il Comune chieda il pagamento con un decreto ingiuntivo. Ma sappiano gli amministratori locali che il Tribunale di Parma, ha chiaramente affermato che nulla può essere richiesto al figlio o al nipote.

avv. Giovanni Franchi

⁷ Cass. N. 26863/08